



**AMBIENTEROSA**  
consulenze ambientali

Società Responsabilità Limitata  
Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi  
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza  
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano  
P. Iva 01711730331  
rosabertuzzi@ambIenterosa.net  
PEC: ambIenterosa@legalmail.it  
www.ambIenterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

## **TAR Calabria n. 481 del 07/11/2018**

### **I cani abbaiano troppo e disturbano i vicini? Il sindaco non può allontanarli**

Sentenza del Tar Calabria, il Sindaco non può adottare ordinanze contingibili ed urgenti per allontanare i cani "irrequieti" e tutelare il sonno dei vicini

Il Sindaco non può adottare ordinanze contingibili ed urgenti per allontanare cani "irrequieti" presenti all'interno di una proprietà privata, a cagione del loro abbaiare, con conseguenti rumori molesti al vicinato durante il giorno, con aggravio nelle ore notturne.

Il potere di urgenza del Sindaco può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni.

Tali presupposti non ricorrono, dunque, laddove il Sindaco possa fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri ovvero la situazione possa essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento.

Lo ha stabilito il TAR Calabria con ordinanza n. 481 del 7 novembre 2018.

### **IL FATTO**

Il Sindaco del Comune di Savelli (KR) adottava un'ordinanza contingibile ed urgente sul presupposto della ricorrenza di un "inconveniente igienico-sanitario" costituito dalla presenza di cani "irrequieti" all'interno di una proprietà privata, a causa del loro abbaiare, con conseguenti "rumori molesti al vicinato durante il giorno, con aggravio nelle ore notturne".

La proprietaria degli animali impugnava l'ordinanza davanti al TAR lamentando l'illegittima utilizzazione del potere straordinario di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco, difettando una situazione di effettiva eccezionalità ed imprevedibilità tale da far temere emergenze igienico sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità.



**AMBIENTEROSA**  
consulenze ambientali

Società Responsabilità Limitata  
Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi  
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza  
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano  
P. Iva 01711730331  
rosabertuzzi@ambIenterosa.net  
PEC: ambIenterosa@legalmail.it  
www.ambIenterosa.net

## LA DECISIONE

I giudici amministrativi hanno accolto l'istanza di sospensione in via cautelare della proprietaria dei cani, atteso che l'ordinanza in questione, per quanto faccia riferimento alla necessità di "tutelare la salute pubblica" appare invero adottata allo scopo di evitare "il disturbo del sonno" dei vicini della ricorrente e il "conseguente stress ed ansia che alterano lo stato di salute e le normali attività quotidiane", ben superabile con altri rimedi apprestati dall'ordinamento.

Le ordinanze contingibili e urgenti, invero, non possono essere adottate per regolare controversie tra privati, bensì possono essere adottate semplicemente per tutelare la collettività in situazioni eccezionali di particolare gravità in relazione alla previsione di un danno imminente per cui non possa provvedersi con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione.

I giudici hanno rilevato, inoltre, che la medesima ordinanza è priva di un termine di efficacia temporale, il quale invece ne costituisce uno dei presupposti al fine della sua validità ed efficacia.

Infatti, «solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti extraordinari, che permettono la compressione dei diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge, con conseguente deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e possibilità di deroga alla disciplina vigente, stante la configurabilità residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimento».

Avv. Eliana Messineo